



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 05 del 20/05/2022

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2) lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii., alla società I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Srl, Via Nuova Poggioreale, 11 – Complesso INAIL Torre 7 - 80143 NAPOLI (NA), C.F./P.IVA 04624690634, della fornitura del “**SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW ONLY PER ORACLE ODA 36 MESI**”, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA.

Impegno della spesa di € 20.730,24 di cui imponibile pari ad € 16.992,00 e IVA al 22% pari ad € 3.738.24.

SMART CIG n. Z9D3569812



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 4 del 10/08/2018 – registrata all'Indice Generale il 21/08/2018 con il n. 1292, si è provveduto all'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, della “Fornitura e installazione di un sistema Oracle Data Appliance presso la Server Farm del Comune di Napoli, comprensivo di connessi servizi di supporto e manutenzione triennali e migrazione Database”, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA.
- l'installazione della fornitura è terminata in data 25/02/2019, così come rilevato dal Certificato di Regolare Esecuzione del 26/02/2019 e, pertanto, la scadenza del servizio di manutenzione triennale “Hardware Only Support” di suddetto appliance ODA è fissata al 26 febbraio 2022;
- il sistema Oracle Data Appliance (ODA) X7-2-HA ospita diversi data base critici dell'Ente (p.e. anagrafe, tributario, stipendi, Potess) e costituisce, quindi, un elemento critico per il regolare funzionamento di numerosi servizi essenziali dell'Ente.

Rilevata la necessità e la convenienza, sul piano tecnico ed economico, anche nelle more di una futura migrazione al cloud, di continuare a usufruire dei servizi di manutenzione “Hardware Only Support” per un altro triennio per il sistema Oracle Data Appliance (ODA) X7-2-HA dell'Ente, al fine di scongiurare il verificarsi di circostanze che potrebbero esporre l'Amministrazione comunale al rischio di gravi interruzioni di servizio e a perdita di parte del proprio patrimonio informativo.

Richiamati

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispongono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 1 co. 2) lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, che, in deroga all'articolo 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità, per i servizi e le forniture di



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

importo inferiore a 139.000,00 euro, di ricorrere all'affidamento diretto qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 419 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, gli Enti Locali sono tenuti a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori;
- il servizio di cui al presente affidamento rientra nel novero dei beni e dei servizi di cui al precedente punto;
- per le peculiarità tecnologiche del sistema Oracle Data Appliance (ODA), il servizio di assistenza tecnica e manutenzione, preventiva e correttiva, può essere realizzato solo con l'intervento di tecnici altamente specializzati;
- sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), strumento d'acquisizione messo a disposizione da Consip S.p.A., sono presenti numerosi operatori economici tra i quali scegliere, attraverso Ordini Diretti di Acquisto (O.d.A.) oppure Richieste di Offerte (R.d.O.), i prodotti e i servizi che meglio rispondono alle esigenze oggetto del presente affidamento;
- a seguito di ricerca a catalogo sul portale MePA, è stata individuato il prodotto di seguito dettagliato, offerto dalla società I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Srl, via Nuova Poggioreale, 11 – Complesso INAIL Torre 7 - 80143 NAPOLI (NA), C.F./P.IVA 04624690634:

<u>Cod. art. fornitore</u>	<u>Nome commerciale</u>	<u>Q.tà</u>	<u>Importo unitario</u>	<u>Totale (IVA escl.)</u>	<u>Aliquota IVA</u>
MAN-HW-ODA-36	MANUTENZIONE ON SITE	Mese	472,00	16.992,00	22,00

- l'acquisizione del servizio di cui al punto precedente è idonea alla necessità di mantenere in funzione il sistema Oracle Data Appliance (ODA) X7-2-HA dell'Ente, elemento critico per il regolare funzionamento di numerosi servizi essenziali dell'Ente, nelle more di una futura migrazione al cloud;



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

- si è, pertanto, ritenuto opportuno non ricorrere all'elenco di operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p., di cui alle Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012 nonché all'Elenco Telematico degli Operatori Economici di cui alla Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 08/11/2016;
- per la specificità della predetta fornitura nonché al fine di non incorrere in ritardi dovuti al disallineamento tra diversi fornitori e garantire omogeneità, sincronismo e continuità operativa per il conseguente rispetto delle tempistiche di realizzazione, si è ritenuto di non suddividere l'affidamento in più lotti funzionali;
- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in base all'art. 26 c. 3-bis e dell'allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), Legge n. 98 del 2013, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in quanto il servizio in argomento non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, pur restando immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Visti

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita "*Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID.*";
- la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita: "*c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi "gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente", le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2,*



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge 95/2012).

d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione "soggetti aggregatori"). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]"

Tenuto conto

- del sopra citato comma d) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente "il mercato elettronico della pubblica amministrazione" (MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip S.p.A.;
- del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 - 2019 redatto da AgID e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- che dal Piano si evince (par. 3.1.3 Linee di Azione e par 12.1 Indicazioni relative ai data center e al cloud), che le P.A. non possono sostenere spese relative alla costituzione di nuovi data center o all'evoluzione di data center esistenti non eletti a Poli Strategici Nazionali, salvo che nei casi espressamente previsti.



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Richiamati altresì

- la richiesta di parere inoltrata ad AgID dal ex Servizio Autonomo Sistemi Informativi –Area Reti Tecnologiche circa l'ammissibilità delle spese per la razionalizzazione, per il consolidamento e per il potenziamento della Server Farm del Comune di Napoli, previste dal progetto NA1.1.1.a denominato "Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli";
- il relativo parere positivo espresso da AgID, acquisito al protocollo dell'Ente in data 07/05/2018 al n. PG/2018/411463;
- la PEC pervenuta da parte di AgID, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/02/2020 al n. PG/2020/122011, con cui si è appreso della classificazione finale della Server Farm del Comune di Napoli, ai sensi della Circolare AgID n. 1/2019, quale infrastruttura appartenente al Gruppo A;
- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 -2022 redatto da AgID, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2020 e aggiornato per il triennio 2021 - 2023.

Atteso che

- il fine che si intende perseguire è quello di mantenere in condizione di efficienza il sistema Oracle Data Appliance (ODA) X7-2-HA dell'Ente, elemento critico per il regolare funzionamento di numerosi servizi essenziali dell'Ente, anche nelle more di una futura migrazione al cloud;
- l'oggetto dell'affidamento è la fornitura del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE HW ONLY PER ORACLE ODA 36 MESI”, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA;
- la forma del contratto, in accordo con le vigenti disposizioni normative in materia nonché con le Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni approvate con Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016, consisterà nello scambio di corrispondenza previsto dal MePA;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate dalle regole di e-procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

i beni approvate dal MEPA medesimo nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore.

Dato, altresì, atto che

- sul piano tecnico, l'offerta selezionata è rispondente ai requisiti fissati dalla Stazione Appaltante ed è congrua dal punto di vista economico;
- la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente atto ammonta a € 20.730,24 di cui imponibile pari ad € 16.992,00 e IVA al 22% pari ad € 3.738.24.

Precisato che

- l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);
- ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si esonera la società I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Srl. dal prestare cauzione definitiva a garanzia della prestazione, in quanto trattasi di fornitura di modesta entità da parte di operatore economico di comprovata solidità, partner commerciale di Oracle.

Dato atto che, ai sensi 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria all'adozione del presente atto è stata condotta dal Funzionario Informatico ing. Lucio Abbate (matr. 55673) al quale, verificato il possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.n. 50/2016.

Atteso, altresì, che

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 16/09/2021, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2021 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di G.C. n. 533 del 09/12/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
- ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

- con Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022 il termine dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 maggio 2022;
- il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
- la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto rientra nella fattispecie di cui all'art. 163 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Visti

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- il D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- gli art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

- le Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, relative agli elenchi degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p.;
- la Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/0/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 05/11/2016 relative all'Elenco Telematico degli Operatori Economici;
- gli artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- la Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione di G. C. n. 8 del 11.01.2019 di approvazione del regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 09/10/2020;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quale modalità di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura in oggetto, il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite Ordine diretto di Acquisto (Oda) su MPA;
2. di procedere, pertanto, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2) lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, alla società I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Srl, Via Nuova Poggioreale, 11 – Complesso INAIL Torre 7 - 80143 NAPOLI (NA), C.F./P.IVA 04624690634, tramite Oda su MePA, per la fornitura del

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
MAN-HW-ODA-36	MANUTENZIONE ON SITE	Mese	472,00	16.992,00	22,00

seguinte prodotto:



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

per l'importo complessivo di Euro € 20.730,24, ripartito sulle annualità 2022-2023-2024 secondo lo schema di seguito riportato:

Capitolo	Imponibile	Iva	Totale	Annualità
3916	€ 5.664,00	€ 1.246,08	€ 6.910,08	2022
3916	€ 5.664,00	€ 1.246,08	€ 6.910,08	2023
3916	€ 5.664,00	€ 1.246,08	€ 6.910,08	2024
Totali	€ 16.992,00	€ 3.738,24	€ 20.730,24	

3. di assumere il relativo impegno di spesa dell'importo di € 6.910,08 sul Bilancio di previsione 2021/2023, Annualità 2022 E.P., Capitolo 3916, codice di bilancio 01.11 1.03.02.05.999, di cui € 5.664,00 per imponibile e € 1.246,08 per IVA al 22%, a favore della predetta società;
4. di stabilire che si provvederà con successivo atto, all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, ad effettuare l'impegno per le annualità 2023 e 2024 secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
5. di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;
6. di conferire, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per l'adesione di cui al presente provvedimento, al Funzionario Informatico ing. Lucio Abbate (matricola 55673), incardinato nell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, in possesso dei requisiti di capacità e di professionalità necessari per l'adozione degli atti consequenziali relativi alle procedure di affidamento;
7. di dare atto che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d'ufficio il DURC ed il Programma 100, che sono risultati regolari;
9. di dare atto che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte dell'affidatario, tramite sottoscrizione digitale, del Patto di Integrità di cui alla Deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015;
10. di procedere all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla società I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Srl solo dopo che il presente atto sia divenuto esecutivo;
11. di prendere atto che, nel momento in cui l'Ordine Diretto verrà caricato e registrato sulla piattaforma MePA, il contratto si intenderà automaticamente perfezionato con contestuale assolvimento del bollo virtuale;
12. di stabilire che il R.U.P. dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 39/2013;



Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

13. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
14. di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
15. di notificare il presente atto agli interessati.

Si attesta che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Elenco Allegati:

- Patto d'integrità;
- Ordine in bozza n. 6674605.

*Sottoscritta digitalmente¹ da
il Dirigente
dott. Vincenzo Ferrara*

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente Determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.